

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL
SISTEMA TURISTICO LOCALE**

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEGLI IBLEI

**Repubblica Italiana
Regione Siciliana**

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA TURISTICO
LOCALE.**

(art. 5 della Legge 29 marzo 2001, n° 135)

L'anno duemilasei, il giorno undici mese di aprile in Palazzolo Acreide nella sede dell'Unione dei Comuni " Valle Degli Iblei " con scrittura privata

TRA

il Comune di Sortino, con sede in Sortino, Viale Mario Giardino, ove domicilia per la carica, codice fiscale 80002250894, partita IVA 00282850890 nella persona del Sindaco *pro tempore*, Dott. Orazio Mezzio, il quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/04/04;

E

L'Unione dei Comuni " Valle Degli Iblei " in persona del Presidente *pro tempore*, Dott. Giuseppe Veneziano, domiciliato per la carica presso l'Unione " VALLE DEGLI IBLEI ", (Codice Fiscale. 93045730897) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiglio dell'Unione n.15 del 27.12.2005 che si allega quale parte integrante

SI PREMETTE CHE

- Con atto n.29 del 27.06.03 innanzi al Segretario capo del Comune di Palazzolo Acreide è stata costituita l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei fra i Comuni di Palazzolo Acreide, Cassaro, Ferla, Buscemi, Buccheri, Canicattini Bagni per la gestione in Unione di tutti i servizi comunali;
- Con i singoli provvedimenti consiliari, i Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla e Palazzolo Acreide approvavano la modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni per l'ingresso del Comune di Sortino all'Unione stessa;

- Con atto n. 10 del 16.11.2005 innanzi al segretario dell'Unione si è formalizzata la modifica dello Statuto dell'Unione sancendo l'adesione del Comune di Sortino all'Unione stessa.
- Nello statuto dell'Unione, all'art. 7, è previsto che l'effettiva attivazione del servizio da parte dell'Unione può avvenire a seguito di provvedimento consiliare ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 267/2000 con la quale è approvata la convenzione di servizio.
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 15/04/2004 il Comune di Sortino ha deliberato la "Convenzione per l'attivazione e la gestione del sistema turistico locale";

Tutto ciò premesso tra i sottoscritti nella loro qualità di Sindaco *pro tempore*, Presidente *pro tempore* dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" si stipulano i seguenti patti e condizioni:

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra i sottoscritti nella loro qualità di componenti dell'Unione "Valle degli Iblei" si stipulano i seguenti patti e condizioni:

Art. 1

I Comuni aderenti all'Unione a mezzo dei loro rappresentanti affidano all'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, di seguito denominata "Unione", che a mezzo del suo rappresentante accetta, il servizio inerente l'attivazione e la gestione del sistema turistico locale di cui all'art. 5 Legge 135/2001 fino alla scadenza dell'Unione fissata per statuto il 1° luglio 2013 nonché i connessi poteri in materia di programmazione urbanistica che si dovessero rendere necessari limitatamente all'attuazione della predetta iniziativa (es. approvazioni piani d'area, società di trasformazione urbana, ecc.).

Art. 2

Il singolo Comune non potrà autonomamente gestire il servizio trasferito all'Unione con la presente convenzione. Per ragioni di economicità del servizio e/o ragioni correlate al primo impianto dell'attività dell'Unione il Direttore Generale dell'Unione potrà consentire con provvedimento scritto la deroga dal divieto di cui al presente comma.

Art. 3

L'Unione avrà cura di organizzare il sistema turistico locale tramite società mista o altra forma gestionale prevista dalla legge e dai successivi atti connessi al predetto strumento che verranno in proseguo adottati dall'Unione.

Art. 4

A corrispettivo del servizio di cui all'art. 1 i Comuni aderenti dovranno corrispondere all'Unione un importo annuo pari ad €. 0,75 per abitante. Il pagamento avverrà in tre rate quadrimestrali anticipate. Gli abitanti posti a base del calcolo sono quelli risultanti al 31.12. - dell'anno precedente alla formazione del bilancio - presso l'Ufficio Anagrafe dei comuni aderenti.

L'ultima rata di ciascun anno verrà erogata a seguito di specifica determinazione dal responsabile del servizio comunale che attesta la regolarità dell'attività svolta nell'ultimo quadrimestre dell'anno precedente e nei primi due dell'anno corrente.

L'Unione potrà ripartire sui Comuni, con la stessa proporzione di cui al comma 1, gli eventuali oneri di gestione non coperti autonomamente dalla società mista o da altro soggetto gestore.

Art. 5

L'Unione si impegna ad indire almeno una conferenza di servizi ove sono chiamati a partecipare i responsabili del servizio turismo, i sindaci o loro delegati dei singoli comuni aderenti al S.T.L. per individuare forme migliorative di programmazione e gestione dell'attività avendo riguardo all'equilibrio economico e finanziario dell'Unione.

Art. 6

I compensi dovuti dai comuni all'Unione verranno aggiornati automaticamente con le seguenti scadenze:

- Dal 1/1/2005 Euro 0,85 per abitante;
- Dal 1/1/2007 Euro 1 per abitante;
- Dal 1/1/2009 Euro 1,20 per abitante;
- Dal 1/1/2011 Euro 1,40 per abitante;

In caso di eccessivo aumento di costi dei fattori produttivi l'Unione, previa specifica e dettagliata relazione, potrà chiedere la revisione delle tariffe da applicare al servizio dimostrando l'eccessiva onerosità del contratto che potrebbe determinare non disequilibrio economico e finanziario.

Art. 7

Qualora dell'attività dell'Unione siano acquisibili contributi statali o regionali a parziale copertura dei costi dei servizi, l'Unione concorda con i Comuni le modalità per estendere agli stessi tali benefici.

Nella ripartizione dei benefici si dovrà tenere conto della necessità di utilizzare gli eventuali contributi anche per la copertura delle spese generali dell'Unione.

Art. 8

Tutte le contestazioni che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto - non dirimibili consensualmente - saranno deferite ad un collegio di arbitri irrituali, amichevoli compositori, di cui il primo sarà nominato dalla parte più diligente, il secondo dall'altra parte entro 20 giorni dalla comunicazione della nomina, il terzo entro 20 gg. dai membri così designati. In caso di mancata tempestiva nomina del secondo e/o del terzo membro essi potranno essere nominati, su ricorso di parte al Presidente del Tribunale di Siracusa.

Il Collegio così costituito deciderà la controversia entro 4 mesi dall'accettazione dell'incarico del terzo arbitro. La decisione degli arbitri avrà tra le parti valore di contratto e non potrà essere impugnata.

Art. 9

Le spese della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 45 della tariffa, parte seconda- allegata al D.P.R. 26 aprile 1988 n.131, sono compensate tra i Comuni associati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Sortino

Per l'Unione dei Comuni " Valle Degli Iblei"

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.